



# COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*  
*Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare*  
*Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)*

Prot. n.

## DECRETO SINDACALE

### Nomina del responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

#### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO, in italiano *RPD*) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *DPO* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il *DPO* «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del *RGPD*);

TENUTO CONTO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del *GDPR*, il *DPO* svolge, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal *GDPR*, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del *GDPR*, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del *GDPR*;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;

CONSIDERATO che il Comune di Castello di Godego è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

RILEVATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente per l'incarico di DPO in quanto non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche richieste dall'art. 37, comma 5, del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 39 del medesimo regolamento;

DATO ATTO che quando all'interno dell'ente non siano state individuate figure idonee per tali mansioni il DPO può essere designato tra i professionisti esterni dotati dei requisiti previsti;

VERIFICATO che l'ufficio Tecnico del Comune di Castello di Godego, ha provveduto con determinazione r.g. n. 338 del 19/09/2019 all'affidamento dell'incarico di DPO all'Avv. Andrea Camata di Castelfranco Veneto;

TENUTO CONTO che il Comune di Castello di Godego si impegna a:

1. mettere a disposizione del DPO le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
2. non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
3. garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

DATO ATTO che l'articolo 37 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 prevede che la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati sia effettuata dal Responsabile del Trattamento dei Dati;

VISTI gli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di nominare l'avv. Andrea Camata, come Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Castello di Godego, per il periodo di un anno e comunque fino a revoca o successive diverse disposizioni;
2. di pubblicare sul sito internet del Comune, il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email);
3. di comunicare la nomina in argomento al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Castello di Godego, 15/10/2019



Il Sindaco  
Diego Parisotto